



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 2106/2023

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., RILASCIATE CON ATTO DIRIGENZIALE N. 712 DEL 07.02.2011 E SS.MM.II. E N. 1186 DEL 08.06.2018 E SS.MM.II., RELATIVE RISPETTIVAMENTE AGLI INVASI DI DISCARICA DENOMINATI SCARPINO 1 E 2 E SCARPINO 3, PER IL REVAMPING DELL'IMPIANTO SIMAM2 PER IL TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI SCARPINO 3.

In data 22/09/2023 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione triennale 2023-2025 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40/2022 del 28.12.2022;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 9/2023 del 30.01.2023 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025" e del "Piano esecutivo di gestione finanziario (PEG)";

Visti

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, recante "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n. 953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”.
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 2022 n. 11;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26.05.2021 riguardante il “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Richiamate le Autorizzazioni Integrate Ambientali per le discariche denominate Scarpino S1 e S2 e Scarpino 3, site in località monte Scarpino, rilasciate ad AMIU Genova S.p.A. rispettivamente con A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. e con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 1873 del 07.03.2023, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 13665 del 08.03.2023 e seguenti, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Atteso che con nota prot. n. 15855 del 20.03.2023 la Città Metropolitana di Genova, ai sensi del comma 4 dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha chiesto di completare l’istanza al fine di consentire l’avvio del procedimento;

Vista la nota prot. n. 2454 del 27.03.2023, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 17350 del 28.03.2023, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Città Metropolitana di Genova in data 20.03.2023;

Vista la nota prot. n. 20569 del 12.04.2023 con la quale la Città Metropolitana di Genova ha comunicato ad AMIU Genova S.p.A. l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990 ss.mm.ii., per l’aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale specificando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il luogo in cui risultavano disponibili gli atti;
- il domicilio digitale dell’amministrazione;
- l’informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazione in materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy;

Dato atto che, contestualmente all’avvio del procedimento, Città Metropolitana di Genova, esaminata la documentazione presentata da AMIU Genova S.p.A., ha chiesto l’invio di documentazione integrativa;

Dato atto, altresì, che, con la sopracitata nota, è stata comunicata la sospensione del procedimento fino al ricevimento delle integrazioni ed è stato contestualmente richiesto ad ARPAL di comunicare le eventuali modifiche da apportare al PMC, a seguito delle varianti proposte, e al Comune di Genova proprie valutazioni in merito all’autorizzazione paesaggistica e al permesso di costruire;

Rilevato che, anche a seguito di interlocuzioni intercorse con il Comune di Genova, è stato ritenuto necessario un approfondimento per chiarire la competenza al rilascio delle valutazioni in ordine ai profili paesaggistici e dell’autorizzazione paesaggistica per la tipologia di autorizzazione in esame.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Vista la nota prot. n. 27607 del 17.05.2023, con la quale la Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Servizio Tutela Ambientale della Regione Liguria indicazione su quali fossero gli Enti competenti in merito alle valutazioni in ordine ai profili paesaggistici;

Atteso che, con nota prot. 31447 del 05.06.2023, il Comune di Genova ha chiesto a Città Metropolitana *“di esplicitare la natura dell’autorizzazione in capo al Comune di Genova – Direzione Urbanistica, ovvero se si richieda di rilasciare un’autorizzazione edilizia o semplicemente un apporto istruttorio, attraverso un parere urbanistico, con cui Città Metropolitana rilascerà il pertinente titolo autorizzativo. [...] In merito agli aspetti paesaggistici chiede cortese conferma circa la natura dell’impianto previsto a progetto, ovvero se rientri o meno nella categoria “discariche e impianti di trattamento dei rifiuti” ai sensi dell’art. 83 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Qualora rientrante nella fattispecie indicata dall’art. 83 esso risulterebbe “...soggetto ad autorizzazione regionale a norma della vigente legislazione in materia...” oltreché “... soggetto ad approvazione di S.O.I. Studio Organico d’Insieme...” come stabilito dal successivo articolo 84 delle suddette Norme Tecniche di Attuazione. Si specifica inoltre che, ai sensi dell’art. 85, tali disposizioni “...si applicano anche nei confronti degli interventi preordinati all’adeguamento o al potenziamento delle discariche e degli impianti esistenti”*;

Vista la nota prot. n. 6034 del 12.06.2023, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 33089 del 13.06.2023, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Città Metropolitana di Genova in data 12.04.2023;

Dato atto che con nota prot. n. 33455 del 14.06.2023 la Città Metropolitana di Genova, in riscontro alla nota del Comune di Genova del 05.06.2023, ha precisato che *“per il titolo abilitativo edilizio il Comune dovrà provvedere alla redazione della Determinazione di assenso/dissenso al rilascio del permesso a costruire, alla stregua di quanto avvenuto per il procedimento autorizzativo, ex art. 387/2003, dell’impianto fotovoltaico. [...] In merito al Profilo Paesaggistico di competenza si rimane in attesa del contributo, richiesto a Regione Liguria con nota di Città Metropolitana prot. n. 27607 del 17.05.2023”*;

Considerato che la Città Metropolitana di Genova, esaminata la documentazione presentata da AMIU Genova S.p.A. in data 13.06.2023, con nota prot. n. 34848 del 21.06.2023 ha chiesto l’invio di ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. 39137 del 11.07.2023 con la quale Regione Liguria ha precisato che *“in merito agli interventi di cui all’oggetto, fatto salvo l’avvio di un procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le valutazioni in ordine ai profili paesaggistici non risultano di competenza dello scrivente Settore ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 16 della l. r. 13/2014 e ss.mm.ii.”*;

Considerato che la Città Metropolitana di Genova, a seguito delle suesposte precisazioni di Regione Liguria, con nota prot. 39638 del 13.07.2023 ha chiesto al Comune di Genova e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di esprimere il proprio parere in materia di autorizzazione paesaggistica;

Vista la nota prot. n. 9139 del 10.08.2023, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 45418 del 10.08.2023, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Città Metropolitana di Genova in data 21.06.2023;

Considerato che la modifica non sostanziale, come da relazione tecnica allegata alla comunicazione assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 13665 del 08.03.2023, consiste nel revamping dell’impianto SIMAM2, finalizzato al trattamento del percolato proveniente dalla discarica di Scarpino 3, che si sostanzia nella realizzazione di una ulteriore sezione di pretrattamento per rendere compatibile il percolato di Scarpino 3 con il funzionamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

dell'impianto SIMAM2, attualmente impiegato per il trattamento del percolato prodotto dalle discariche S1 ed S2. La nuova sezione, denominata SIMAM3, verrà installata a monte dell'impianto SIMAM2 e utilizzerà un trattamento tramite MBR (membrane biological reactor) con l'obiettivo di produrre un refluo conforme alle caratteristiche di accettabilità dell'impianto SIMAM2. L'installazione dell'impianto SIMAM3 permetterà di produrre fanghi (EER 190814) che potranno essere smaltiti direttamente nel sito di Monte Scarpino. Il progetto si completa con la realizzazione di un impianto di produzione acqua servizi dal permeato prodotto dall'impianto SIMAM2 che potrà essere utilizzata come fluido di abbattimento delle polveri durante le operazioni di bagnatura delle piste interne alla discarica;

Dato atto che l'impianto SIMAM3 avrà una capacità massima di trattamento del percolato di Scarpino 3 pari a 6.25 m³/h (150 m³/d) e che l'impianto di produzione acqua servizi da permeato sarà in grado di recuperare giornalmente un quantitativo di acqua pari a 40 m³;

Dato atto, altresì, che la realizzazione dell'impianto SIMAM3 non comporterà alcuna modifica della portata massima di SIMAM2, pari a 210 m³/h, autorizzata con A.D. n. 1126/2021 del 27.05.2021 e ss.mm.ii.;

Ricordato che la Vasca VPO, autorizzata con A.D. n. 1126/2021 del 27.05.2021 e ss.mm.ii., è costituita da 2 comparti:

- comparto di accumulo concentrato SIMAM2 (avente volume pari a 1.000 m³) che consente di stoccare il concentrato prodotto dall'impianto di trattamento SIMAM2 solamente durante il livello di allertamento giallo e rosso; tale concentrato viene successivamente smaltito presso impianti autorizzati;
- comparto di accumulo percolato lotto S3 (avente volume pari a 1.000 m³) che consente di gestire la produzione di percolato di Scarpino 3, con lo scopo di assorbire e compensare i picchi di percolato prodotto e di inviare una portata costante all'impianto SIMAM3;

Preso atto dell'aggiornamento della procedura PQ204_Rev3 (revisione 3) in cui viene meglio esplicitato che, all'insorgere di condizioni di emergenza, secondo la procedura PQ202_Rev9 si interrompe il flusso di percolato proveniente da SIMAM3 e si gestisce lo stesso con autobotti;

Atteso che AMIU Genova S.p.A. ha motivato la sussistenza della condizione di non sostanzialità della modifica proposta, ai sensi della normativa in materia di AIA, affermando che la messa in opera della modifica stessa non comporterà:

- una variazione del sistema di copertura superficiale finale della discarica già autorizzato;
- un potenziamento dell'impianto;
- effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto di soglia di cui all'allegato VIII della disciplina relativa all'AIA, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Dato atto che nell'ambito del procedimento, in relazione all'accoglimento della modifica non sostanziale in questione, sono pervenuti i seguenti pareri/valutazioni/provvedimenti:

- 1) parere favorevole, con riferimento alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, rilasciato dal Comune di Genova, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 26080 del 10.05.2023, alle seguenti condizioni:
 - siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- effettuare un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione;
- 2) provvedimento di assenso al rilascio di autorizzazione relativa a movimenti di terreno in zone sottoposte al vincolo idrogeologico L.R. n. 04/1999 rilasciato dal Comune di Genova, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 32925 del 12.06.2023, alle seguenti condizioni:
- restano valide le responsabilità e gli obblighi di cui all'art. 5 delle Norme Geologiche di Attuazione del P.U.C. vigente;
 - a fine lavori deve essere presentata la documentazione di seguito elencata:
 - relazione geologica e geotecnica di fine lavori, a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali effettivamente messi in atto, degli eventuali monitoraggi e controlli messi in opera, delle eventuali ulteriori verifiche di stabilità eseguite, del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisori) utilizzate, delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo (non provvisori) utilizzate, del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisori) e dei sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque messi in opera;
 - certificazione, a firma congiunta del consulente geologo incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture e/o del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento;
 - documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento (condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali etc.);
- 3) atti di assenso del Comune di Genova, assunti al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 52771 del 21.09.2023:
- al rilascio del permesso di costruire alle condizioni espresse nella relazione urbanistica datata 18 agosto 2023, nel parere rilasciato dall'Ufficio Geologico con nota prot. n. 247858 del 05/06/2023, nonché nella scheda denominata "Elenco Adempimenti", tutti allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
 - al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., alle condizioni espresse nel parere dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio prot. n. 338504 del 27.07.2023, ovvero che *"nelle aree immediatamente limitrofe alla platea di fondazione a vista vengano messe a dimora essenze arbustive autoctone in modo da limitare l'impatto delle attrezzature impiantistiche a progetto"*;

Considerato che risultano decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente (prot. CMGE n. 39638 del 13.07.2023) senza che questi abbia reso il prescritto parere e, pertanto, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 l'amministrazione competente può provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione;

Considerato, altresì, che ARPAL non ha fatto pervenire comunicazioni in merito ad eventuali modifiche da apportare al PMC a seguito delle varianti richieste;

Vista la relazione istruttoria, inserita nel fascicolo informatico al prot. n. 53045 del 22.09.2023,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Considerato, inoltre, che con nota prot. n. 2011 del 04.03.2022, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 11951 del 07.03.2022, AMIU Genova S.p.A. ha inviato l'aggiornamento dei dati delle tabelle relative alla procedura di gestione delle emergenze in relazione ai fenomeni di instabilità, comunicando la realizzazione e il collaudo delle nuove postazioni piezometriche, in sostituzione di quelle guaste o in via di cedimento strutturale, e l'effettuazione di un rilievo statico aggiornato di ogni punto, mediante stazione topografica, al fine di adeguare le tabelle del PMC, approvate con A.D. n. 3582/2016 del 28.12.2016, rispetto ai nuovi piezometri, delle quote di piano campagna e di testa tubo, sia delle nuove che delle vecchie postazioni attualizzate al netto dei cedimenti;

Vista la nota prot. n. 9230 del 01.04.2022, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 17573 del 01.04.2022, con la quale ARPAL comunica di aver "verificato che i livelli di guardia, derivanti dai suddetti valori di soggiacenza critica, applicando rispetto a essi un franco di mezzo metro, sono stati correttamente ridefiniti sulla base del valore di abbassamento dell'altitudine di p.c. e t.p. di ciascun piezometro, ad eccezione di quanto riscontrato per il piezometro PZ9A. In particolare, infatti, rispetto ai valori di L.G. forniti dalla Parte, pari a 1,68 da p.c. e 2,16 m da t.p., da una verifica di calcolo effettuata dallo scrivente si sono ottenuti invece valori di L.G. pari rispettivamente a 1,18 m da p.c. e 1,68 m da t.p. Visto quanto trasmesso dal gestore nella sopra richiamata nota AMIU e rappresentato nelle tabelle 1 e 2 ivi riportate, che modificano i dati di ciascuno dei piezometri, si ritiene opportuno che tali modifiche vengano formalizzate in un aggiornamento del PMC rispetto al documento approvato con P.D. n.3582/2016";

Dato atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende ogni altra autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'opera;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che eventuali dati particolari contenuti nei documenti e negli atti richiamati nella presente autorizzazione restano custoditi presso gli uffici e sono consultabili solo dagli interessati e controinteressati (Linee Guida Garante Privacy del 15.05.2014 e Parere Garante Privacy del 07.02.2013);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2023/2025 paragrafo 15, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- in data 24.10.2022, codice IUV 001600003394214, risulta confermato, da ricevuta del sistema PagoPa, l'avvenuto pagamento, da parte di AMIU Genova S.p.A., degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che l'articolo 83, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 159/2011 esclude la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche *“le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico”*;

Ritenuto che, esaminate le considerazioni espresse nella relazione istruttoria di prot. n. 53045 del 22.09.2023, redatta dal responsabile del procedimento:

- si configurino i presupposti per assentire la modifica non sostanziale comunicata da AMIU Genova S.p.A. prendendone formalmente atto con il presente provvedimento;
- si configurino i presupposti per l'aggiornamento dei dati delle tabelle relative alla procedura di gestione delle emergenze in relazione ai fenomeni di instabilità proposte da AMIU Genova S.p.A. prendendone formalmente atto con il presente provvedimento;
- risulti opportuno aggiornare con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte seconda, Titolo III-bis, art. 29-nonies comma 1, le prescrizioni stabilite con l'AIA vigente, di cui ai provvedimenti dirigenziali n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. e n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii., integrando quanto già stabilito dai suddetti provvedimenti con le ulteriori prescrizioni come di seguito disposto;

Specificato che le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati con il presente atto sono da rinnovarsi, riesaminarsi, controllarsi e sanzionarsi con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto dirigenziale verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. la modifica non sostanziale delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, rilasciate con A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. per le discariche denominate Scarpino 1 e 2 e con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii. per la discarica denominata Scarpino3, per la realizzazione e l'esercizio del progetto presentato da AMIU Genova S.p.A. ed in premessa richiamato, relativo all'inserimento della nuova sezione di pretrattamento, denominata SIMAM3, per rendere compatibile il percolato di Scarpino 3 con il funzionamento dell'impianto SIMAM2 e alla realizzazione di un impianto di produzione acqua servizi dal permeato prodotto dall'impianto SIMAM2 - nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti, riportate negli atti e pareri di cui



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

all'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e di cui al successivo punto 4 si riporta una sintesi;

2. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'Allegato 2 costituito dai seguenti documenti:

- PQ204_Rev3 – Procedura di gestione del livello del percolato;
- E1603 Elaborato cartografico “Sistema di gestione del percolato”;
- E1518 Elaborato cartografico “Copertura superficiale finale”;
- E1518 Elaborato cartografico “Piano di ripristino ambientale”;
- R0 Cronoprogramma;

3. di modificare, ai sensi del Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. 152/06, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate, ad AMIU Genova S.p.A., con A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. e con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii. come segue:

a) al capitolo VIII “Componenti Ambientali” dell’Allegato 1 dell’A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii. al paragrafo “Gestione del percolato”:

- devono intendersi eliminate le seguenti prescrizioni:
 - Il permeato prodotto dall'impianto SIMAM1 e scaricato in pubblica fognatura mediante l'allaccio esistente dovrà rispettare i limiti dettati dal D.Lgs.152/2006 di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006;
 - Il concentrato prodotto dall'impianto SIMAM1 dovrà essere stoccato negli appositi serbatoi mobili di nuova installazione, localizzati nei pressi dell'impianto come da planimetria, ed in grado di contenere 140 m³ di prodotto; tali serbatoi dovranno essere dotati di bacino di contenimento, realizzato con adeguato sistema di svuotamento, con capacità almeno pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
 - Qualora si verificasse un malfunzionamento dell'impianto SIMAM1 tale da non garantire il rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura, l'afflusso di percolato al suddetto impianto dovrà essere immediatamente interrotto ed avviata la procedura di emergenza che prevede l'allontanamento del percolato mediante autobotti;
 - I fanghi prodotti nell'impianto SIMAM1 dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura;
 - Il pozzetto fiscale, per il campionamento del percolato in ingresso a SIMAM1, individuato all'interno del comprensorio della discarica di monte Scarpino ed identificato con sigla T2 dovrà essere reso accessibile agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - Nel periodo che intercorre tra il rilascio della presente autorizzazione e la messa in esercizio dell'impianto SIMAM1 e della vasca VPO, il battente all'interno delle vasche di emergenza utilizzate per il deposito temporaneo di percolato di S3 (vasca “levante” e “centrale”) di cui al punto 1), dovrà essere tenuto, in situazione ordinaria, ad un livello tale da non occupare più del 20% della capacità utile della vasca utilizzata in quel momento. A tal fine la società AMIU dovrà attivarsi per il conferimento del percolato stoccato presso altri impianti di destinazione;
- devono intendersi inserite le seguenti prescrizioni:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- è autorizzata una portata massima di refluo in ingresso all'impianto di depurazione di Sestri Ponente, comprendente gli scarichi di SIMAM2 e delle emivasche di fondovalle, pari a 210 m³/h;
- qualora si verificasse un malfunzionamento dell'impianto SIMAM3 l'afflusso di percolato al suddetto impianto dovrà essere immediatamente interrotto ed avviata la procedura di emergenza che prevede l'allontanamento del percolato mediante autobotti;
- nel periodo che intercorre tra il rilascio della presente autorizzazione e la messa in esercizio dell'impianto SIMAM3 e della vasca VPO, il battente all'interno delle vasche di emergenza utilizzate per il deposito temporaneo del percolato di S3 (vasca "levante" e "centrale") di cui al punto 1) della parte dispositiva dell'A.D. n. 1975/2021 del 16.09.2021, dovrà essere tenuto, in situazione ordinaria, ad un livello tale da non occupare più del 20% della capacità utile della vasca utilizzata in quel momento. A tal fine la società AMIU dovrà attivarsi per il conferimento del percolato stoccato presso altri impianti di destinazione dotati di adeguata autorizzazione;

b) al capitolo V "Gestione del periodo transitorio" dell'Allegato 1 dell'A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii. la prescrizione "*Durante la fase necessaria alla realizzazione e messa in esercizio della porzione di vasca VPO destinata allo stoccaggio del percolato di S3, la quale dovrà essere completata entro 12 mesi dal ricevimento del presente Atto, il percolato prodotto da S3 potrà essere avviato a due delle tre vasche di emergenza (nello specifico le vasche denominate "centrale" e "levante") destinate originariamente all'accumulo del percolato prodotto da S1 e S2*" deve intendersi modificata come segue:

Il percolato prodotto da S3 potrà essere avviato a due delle tre vasche di emergenza (nello specifico le vasche denominate "centrale" e "levante"), destinate originariamente all'accumulo del percolato prodotto da S1 e S2, solo durante il livello di allertamento rosso;

c) con riferimento al capitolo "Percolato", la Tabella "*Sistemi di depurazione*" del Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii., così come modificato dall'A.D. n. 1126/2021 del 27.05.2021, deve intendersi come di seguito modificata:

Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Impianto di trattamento percolato SIMAM2	Pozzetto di controllo monte T3 e valle T4	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico degli inquinanti monitorati	trimestrale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontando gli esiti di ogni singolo parametro rilevato in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione
	Presenza campione delle pompe di alimento ugelli	Verifica PH per il processo di flottazione	trimestrale	
	Manometri differenziali presenti all'interno di ogni container di ultrafiltrazione	Verifica delle pressioni trasmembranal		
	Analizzatore di conducibilità elettrica presente dentro ogni container primo secondo passo RO o sulla presa campione del permeato	Conducibilità elettrica		



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

	presente dentro ogni container RO			
	Presenza campione delle pompe di alimento dei filtri a sabbia	Verifica PH per il processo di chiariflocculazione concentrato RO-X		
	Presenza campione delle pompe di ricircolo della soluzione di assorbimento	Verifica PH negli scrubber		

d) con riferimento alla stratigrafia del pacchetto di copertura superficiale finale posta sotto la platea di SIMAM3 di cui al provvedimento n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii., approvata con A.D. n. 2229/2016 del 20.07.2016, rispetto a quanto autorizzato, il pacchetto in esecuzione deve intendersi integrato con i seguenti ulteriori geomateriali:

- Geocomposito bentonitico all'intradosso della geomembrana in HDPE;
- Geocomposito di drenaggio delle acque meteoriche all'estradosso della geomembrana in HDPE;
- Geocomposito stradale in luogo del cassonetto compattato in misto stabilizzato.

La stratigrafia finale, inoltre, prevede la posa di ulteriori strati con fini di ripartizione dei carichi realizzati con geocompositi di stabilizzazione e rinforzo e uno strato di materiale inerte da cava del gruppo A1a, in continuità con quanto già posato al di sotto della vasca VPO;

e) con riferimento al capitolo "Gestione dell'impianto", la Tabella "Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari/dispositivi" del Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii., deve intendersi come di seguito modificata:

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti / n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta	In base alla ditta costruttrice ed agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna.
Vasca VPO, vasche di emergenza "centrale" e "levante", SIMAM2, SIMAM3	Prove di tenuta	annuale	Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi.
	Manutenzione periodica definita in base ad istruzioni elaborate internamente		Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Platee	Prove di tenuta	annuale	modifica delle frequenze di verifica.
	Manutenzione periodica definita in base ad istruzioni elaborate internamente		

- f) con riferimento al capitolo "Monitoraggio e controllo della morfologia della discarica", le Tabelle "Piezometri" del Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii., approvate con A.D. n. 3582/2016 del 28.12.2016, devono intendersi come di seguito modificate:

Punto	Ubicazione rispetto al corpo discarica (descrizione)	Coordinate p.c. (Coord. E, Coord. N, Quota m s.l.m.)	Note
PB1	SCARPINO1 valle N	1488363.964 4924195.430 495.585	Esistente
PE	SCARPINO1 valletta	1488680.906 4924064.887 499.298	Esistente
Piez04	SCARPINO1 valletta	1488752.916 4924112.223 537.009	Esistente
PL	SCARPINO1 valletta	1488783.373 4924151.490 556.102	Esistente
Piez9Abis	SCARPINO2 sub pian.	1488394.437 4923689.125 455.884	Esistente
Piez11Aquater	SCARPINO2 sud	1488503.641 4923622.543 443.924	Esistente
Piez13Dter	SCARPINO2 sud	1488534.935 4923604.834 442.912	Esistente
Piez15Ater	SCARPINO2 sud	1488649.633 4923577.345 431.985	Esistente
Piez19Bbis	SCARPINO2 sud	1488591.503 4923504.380 404.061	Esistente
Piez24A	SCARPINO2 sud	1488637.928 4923442.223 392.610	Esistente

Punto	Quota p.c. (m.s.l.m.)	Quota t.t.	Soggiacenza livello percolato da p.c. (m)**	Livello di guardia del percolato da p.c. (m)***	Livello di guardia del percolato da t.t. (m)
PB1	495,59	496,08	23,59	24,09	24,58
PE	499,30	499,25	18,80	19,30	19,25
Piez04	537,01	537,21	14,91	15,41	15,61
PL	556,10	556,20	17,10	17,60	17,70
Piez9Abis*	455,88	456,36	1,18	1,18	1,68
Piez11Aquater*	443,92	444,18	23,52	24,02	24,28
Piez13Dter*	442,91	443,09	28,51	29,01	29,19
Piez15Ater*	431,99	432,17	24,39	24,89	25,07
Piez19Bbis	404,06	404,46	18,06	18,56	18,96
Piez24A	392,61	392,83	20,31	20,81	21,03

* nuova realizzazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

** che soddisfa la condizione minima delle verifiche di stabilità nella configurazione attuale della discarica
 *** superiore (più profondo rispetto al piano campagna) al livello di soggiacenza

4. di richiamare il rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti dettati nei pareri espressi dagli enti, di cui all'Allegato 1, da intendersi quale parte integrante del presente atto, e di seguito sinteticamente riportati:

Elenco Adempimenti

- a. iniziare i lavori previsti entro **un anno** dalla data di notifica dell'autorizzazione e completarli entro **tre anni** dalla data di effettivo inizio dei lavori, termine entro il quale a pena di decadenza, l'opera deve essere ad ogni effetto agibile, fatta salva, per entrambi i termini, la facoltà di richiedere proroga da concedersi ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/01 ed all'art. 10, comma 4 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020;
- b. comunicare allo SUE la data di inizio e di ultimazione dei lavori mediante la seguente modalità: compilazione dei relativi "tipi pratica" nel portale "Area Concessioni ed Autorizzazioni"; trasmissione della documentazione prodotta esclusivamente a mezzo pec a comunegenova@postemailcertificata.it;
- c. comunicare per iscritto alla AS.L. n. 3 Genovese la data di inizio dei lavori ai sensi della normativa vigente sia in materia edilizia che di sicurezza nei cantieri;
- d. contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà consegnare, sia nel caso di affidamento dei lavori ad impresa sia nel caso di affidamento a lavoratori autonomi, unitamente al nominativo dell'esecutore dei lavori:
 - in caso di lavori affidati ad impresa e a lavoratori autonomi:
 - A. Dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta sul modello reperibile sul sito Internet del Comune di Genova, sottoscritta del titolare o legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, o dal lavoratore autonomo, nella quale, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, siano indicati gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - B. Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - C. Copia della notifica preliminare alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nei casi previsti all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., elaborata conformemente all'allegato 12) del medesimo decreto, ovvero dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che il cantiere non è soggetto all'obbligo di notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 di tale Decreto legislativo. Potrà essere presentata un'unica dichiarazione attestante l'avvenuta verifica di cui alla precedente lettera B) e l'eventuale non assoggettamento all'obbligo della notifica preliminare di cui alla precedente lettera C). Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. In caso di assenza della notifica di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08, quando prevista, ovvero in assenza del Documento Unico Regolarità Contributiva "DURC", anche in caso di variazione dell'esecutore dei lavori, l'efficacia del provvedimento è sospesa, ai sensi dell'art. 90, comma 9 - lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2008.
- e. acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di cui all'art. 6, comma 1° - lettera h) della L. 447/95 alla Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica (Via di Francia 1 – 15mo piano) ai fini previsti dal D.P.C.M. 1/3/91



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; la stessa deve essere tenuta a disposizione delle competenti autorità esercenti il potere di controllo, in originale o copia conforme;

- f. presentare, prima di iniziare i lavori, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, Denuncia delle opere strutturali in calcestruzzo armato/struttura e in zona sismica (D.P.R. 380/2001 e L.R. 29/83), preso atto che con D.G.R. n. 1107/2004 e s.m.i. sono state definite le procedure per la presentazione di progetti e i criteri per l'espletamento dei controlli in zona sismica e tenendo presente che in base alla D.G.R. n. 216 del 17.03.2017 è stata rivista ed aggiornata l'elencazione e la classificazione sismica del territorio regionale. In base a tale classificazione, l'area oggetto di intervento ricade in zona sismica 3;
- g. allegare alla comunicazione di inizio lavori una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori che attesti l'impegno a osservare le prescrizioni contenute nell'indagine geologica e le norme tecniche di cui al D.M. 11.03.88 per gli aspetti non specificatamente trattati e non richiamati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui D.M. 17.01.2018;
- h. affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, il cartello indicatore chiaramente leggibile, avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti nell'art. 31 del R.E.C.;
- i. provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del R.E.C., prima di dar corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico;
- j. adottare nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone e alle cose o inquinamento ambientale;
- k. conservare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il permesso di costruire ed i relativi grafici muniti del visto originale di approvazione, o in copia conforme e la documentazione di cui agli artt. 65 e 66 del D.P.R. 380/2001, tenuta e aggiornata con le modalità dello stesso D.P.R. come stabilito dall'art.66 dello stesso Decreto;
- l. nel caso si manifesti, in corso d'opera, la necessità di introdurre modifiche al progetto, i relativi lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio del provvedimento di approvazione della variante o, nei casi consentiti, all'espletamento delle procedure alternative previste dalla normativa in materia. I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al Comune; in tal caso i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia;
- m. entro 60 gg dall'ultimazione dei lavori, provvedere a darne comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia, mediante la seguente modalità: compilazione dei relativi "tipi pratica" nel portale "Area Concessioni ed Autorizzazioni"; trasmissione della documentazione prodotta esclusivamente a mezzo pec a comunegenova@postemailcertificata.it, unendo la documentazione prescritta dall'art. 24 del R.E.C., comprensiva di una dichiarazione congiunta con la quale il Committente, il Titolare del Provvedimento, il Direttore dei lavori e il Costruttore, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità la conformità e completezza dei lavori eseguiti in attuazione del presente Permesso di Costruzione e di eventuali varianti;
- n. allegare alla comunicazione di fine lavori copia del certificato di collaudo statico per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, (art. 67 D.P.R. 380/01), integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere alla normativa antisismica o copia della relazione finale redatta dal Direttore dei lavori



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

per le altre opere (art. 7 L.R. 29/83), entrambe con attestazione del deposito dell'originale presso lo S.U.E.;

- o. allegare alla dichiarazione di fine lavori attestazione di avvenuta presentazione al catasto della denuncia di edificazione di nuovi immobili o la variazione nello stato di quelli già esistenti. In merito all'utilizzo delle terre da scavo prodotte dall'intervento si richiama l'art. 8 del D. Lgs. 133/14;

Prescrizioni specifiche su possibili rischi indotti da eventi di tipo idrologico, meteorologico e nivologico, per attività di cantieri temporanei e mobili ed attività su suolo pubblico e privato

p. fatto salvo quanto già prescritto dal decreto legislativo n° 81 del 2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:

- messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare);
- adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti (i comunicati sono diffusi sul sito web www.allertaliguria.gov.it);
- interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramata da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE;

Prescrizioni relative a movimenti di terreno in zone sottoposte al vincolo idrogeologico

q. produrre, alla fine lavori, al Comune di Genova - Ufficio Geologico la seguente documentazione:

- relazione geologica e geotecnica di fine lavori, a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali effettivamente messi in atto, degli eventuali monitoraggi e controlli messi in opera, delle eventuali ulteriori verifiche di stabilità eseguite, del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisori) utilizzate, delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo (non provvisori) utilizzate, del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisori) e dei sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque messi in opera;
- certificazione, a firma congiunta del consulente geologo incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture e/o del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento;

- documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento (condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali etc.);

Adempimenti Impatto acustico

- r. mantenere in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;
- s. effettuare un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione;

Prescrizioni Tutela del paesaggio

- t. nelle aree immediatamente limitrofe alla platea di fondazione a vista mettere a dimora essenze arbustive autoctone in modo da limitare l'impatto delle attrezzature impiantistiche a progetto;
5. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti Dirigenziali, non in contrasto con il presente atto:
- Discariche S1 e S2: n. 712/2011, n. 4723/2011, n. 654/2012, n. 2533/2013, n. 1918/2014, n. 2303/2014, n. 2433/2014, n. 4715/2014, n. 5248/2014, n. 2854/2015, n. 3116/2015, n. 857/2016, n. 2229/2016, n. 2428/2016, n. 3582/2016, n. 669/2017, n. 2453/2017, n. 328/2018, n. 1141/2019, n. 2153/2020, n. 1126/2021, n. 2429/2021, n. 2098/2022, n. 2911/2022, n. 257/2023, n. 694/2023 e n. 1239/2023;
 - Discarica S3: n. 1186/2018, n. 1746/2018, n. 1490/2019, n. 1863/2019, n. 1691/2021, n. 1975/2021, n. 1976/2021, n. 1977/2021, n. 2698/2021, n. 108/2022 e n. 1449/2022;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
- AMIU Genova S.p.A.;
 - Comune di Genova;
 - Regione Liguria;
 - ASL 3 "Genovese";
 - ARPAL;
 - Albo Regionale dei Gestori Ambientali;
 - ISPRA;
 - IRETI S.p.A., in qualità di referente del gestore per gli scarichi in pubblica fognatura;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia;
7. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 59 giorni (al 22.09.2023), dalla data della comunicazione di modifica non sostanziale avvenuta in data 18.10.2022, tenuto conto delle sospensioni per richiesta integrazioni.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni, anche penali, previste dalle vigenti normative di settore.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**